



## STATUTO

Allegato "B" al  
N. 19344 di Repertorio  
N. 13670 di Raccolta

### Art. 1. Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "TENNIS CLUB CA' DEL MORO S.R.L. - Società Sportiva Dilettantistica".

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, neppure in forma indiretta o differita.

### Art. 2. Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Venezia.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La sede potrà essere trasferita al di fuori del Comune sopra indicato con voto dell'assemblea dei soci.

### Art. 3. Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal registro delle imprese.

E' onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

### Art. 4. Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea soci.

### Art. 5. Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con specifico riferimento alle discipline del tennis e del calcio, nonché la promozione e l'organizzazione di gare ed ogni altra attività sportiva dilettantistica, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Tennis, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle altre Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva ai quali la società intenderà aderire.

La società potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle principali sopra dette, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e comunque nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per



notai veneziani riuniti  
**NOTAIO DORIA**

Calle degli Avvocati, 3912  
30124, Venezia (VE)  
Tel: 041-5222204  
Fax: 041-5222438  
[www.notairiuniti.it](http://www.notairiuniti.it)



la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà inoltre compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta dall'organo amministrativo utile, necessaria e pertinente, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e/o di altre garanzie reali e/o personali, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive. La società potrà, inoltre, promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine; promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione, l'organizzazione di meeting e conferenze e ogni altra attività ricreativa, di tempo libero e sportiva; svolgere attività di promozione, diffusione, coordinamento, organizzazione e pratica delle specialità sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle diverse specialità sportive disciplinate dalle Federazioni, dal C.O.N.I. e dagli Enti di Promozione Sportiva; operare anche attraverso convenzioni per consentire la fruizione degli impianti a condizioni agevolate per gli affiliati ad altre società sportive dilettantistiche od associazioni sportive dilettantistiche iscritte alle Federazioni Nazionali; gestire impianti sportivi, palestre e centri fitness, con tutte le operazioni e i servizi a ciò inerenti e connessi.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli Statuti e ai regolamenti della FIT, della FIGC o delle altre Federazioni di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico in caso di violazione di quanto sopra nonché in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione.

#### **Art. 6. Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 4.000,00 (quattromila euro e zero zero centesimi), diviso in partecipazioni ai sensi di legge. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti come per legge.

Esso potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge a riguardo.

Almeno ogni tre anni l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare l'eventuale aumento di capitale funzionale all'ingresso di nuovi soci.

#### **Art. 7. Finanziamento dei soci**

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero, sulla base di trattative personalizzate,



finanziamenti con obbligo di rimborso; il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti.

#### **Art. 8. Trasferimento delle partecipazioni**

Le partecipazioni non sono trasferibili per atto tra vivi, mentre sono trasmissibili mortis causa. Si applicherà il dettato dell'art. 2469 c.c..

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione.

#### **Art. 9. Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., oppure mediante una consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c., adottati mediante il principio di democrazia interna. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

Il diritto di voto spetta a tutti i soci ai sensi dell'art. 2479 c.c. e dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986, per quanto compatibile.

Devono essere adottate a mezzo delibera assembleare le decisioni che abbiano per oggetto:

- le modifiche dello Statuto;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la modifica dei diritti dei soci;
- lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca o sostituzione dei liquidatori, nonché i criteri di svolgimento della liquidazione e in ogni altro caso quando sia richiesto da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

In tutti i restanti casi le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto



entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 10. Assemblea**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata con raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento spedita ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante presso il Registro delle Imprese o all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'organo amministrativo. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati gli organi amministrativo e di controllo.

Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea da un soggetto socio che non sia amministratore o dipendente della società stessa, mediante delega scritta. Ogni persona può rappresentare solo due soci.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno:

la assemblea verrà convocata entro 120 (centoventi) o 180



(centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se particolari esigenze lo richiedano e deve:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) deliberare sul bilancio preventivo;
- c) deliberare sulla copertura finanziaria del programma di spesa, mediante l'approvazione delle quote dei Soci Ordinari, degli "aventi diritto", dei terzi ospiti come da Regolamento, determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) eleggere i nuovi Organi Sociali alla scadenza degli Organi precedentemente in carica.

L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa designazione fatta dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente nomina un Segretario scelto tra i Soci. Nelle Assemblee straordinarie, e nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente



adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

#### **Art. 11. Deliberazioni**

Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate nei modi e nei termini di legge.

#### **Art. 12. Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, o da un Amministratore Unico, o da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti secondo la deliberazione dell'assemblea ordinaria che procede alla nomina, tutti liberamente eleggibili e anche non soci.

Gli amministratori o l'amministratore unico durano in carica tre esercizi, o per la diversa durata stabilita in sede di nomina, e sono rieleggibili.

L'assemblea, all'atto della nomina, stabilirà a quale amministratore spetti la convocazione delle assemblee.

#### **Art. 13.**

E' vietato agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

#### **Art. 14.**

Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente e un vice-presidente che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 2475, comma quinto c.c. e negli altri casi previsti dalla legge, possono essere adottate



mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Delle decisioni stesse dovrà essere redatto a cura dell'organo amministrativo apposito documento scritto attestante argomento ed esito delle votazioni secondo quanto previsto per i verbali del consiglio di amministrazione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire non meno di otto giorni prima al domicilio di ciascun consigliere o in caso di urgenza non meno di tre giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, purché il consiglio sia composto da almeno tre membri; in caso contrario, la proposta si intende respinta.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con mezzi di telecomunicazione, purché: siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione da verbalizzare; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 15.**

Al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico o agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente secondo la deliberazione di nomina spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, salvo quanto riservato per legge all'assemblea ed in particolare con i limiti di cui all'art. 2479, n. 5, c.c..

Qualora siano nominati più amministrazioni non costituenti consiglio di amministrazione, in mancanza di determinazione dei loro poteri da parte dell'assemblea che procede alla nomina si applicheranno i seguenti principi:

- l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spetta ad entrambi i soci amministratori, i quali sono investiti della firma sociale e della rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio in via congiuntiva tra loro per gli atti di straordinaria amministrazione, ed in via disgiuntiva tra loro per gli atti di ordinaria amministrazione;
- l'assemblea potrà essere convocata da ogni amministratore;



- in caso di opposizione all'operazione che un amministratore voglia compiere, ai sensi dell'art. 2257 c.c., sull'opposizione medesima deciderà l'assemblea.

#### **Art. 16.**

All'organo amministrativo spetta:

- a) determinare annualmente ed anticipatamente l'ammontare delle quote ordinarie di frequenza dovute annualmente dagli associati all'attività sportiva;
- b) fare osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Speciali per l'uso delle Strutture Sociali;
- c) il compimento di qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilire l'apertura o la chiusura di filiali o succursali, il tutto nei limiti degli stanziamenti finanziari, approvati nel bilancio preventivo dall'Assemblea dei Soci;
- d) deliberare ed effettuare i trasferimenti delle quote degli associati all'attività sportiva, curare la tenuta del libro dei medesimi;
- e) determinare o proporre quote straordinarie per gli associati all'attività sportiva.

#### **Art. 17**

Al Presidente e al vice-presidente o all'Amministratore Unico o agli amministratori congiuntamente o disgiuntamente secondo la deliberazione di nomina (o in mancanza secondo quanto stabilito nell'articolo precedente) spettano la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

L'ufficio di amministratore è svolto a titolo gratuito.

#### **Art. 18**

Qualora la società si trovi nelle condizioni di legge per le quali risulti obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, il controllo della gestione sociale è eseguito da un Sindaco unico, nominato e funzionante ai sensi della normativa di legge in materia di società per azioni; ove detto limite non sia superato, il controllo è eseguito dai soci a norma dell'art. 2476 c.c.

#### **Art. 19. Recesso dei soci**

Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) la decisione di fusione o scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione.

Il recesso spetta inoltre in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla trascrizione nel libro sociale della decisione che lo





legittima al recesso.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato non oltre 20 (venti) giorni dalla conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci presso il Registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **Art. 20. Esclusione**

Sarà escluso dalla società il socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'Organo amministrativo a maggioranza assoluta.

#### **Art. 21. Liquidazione delle partecipazioni sociali**

Nei casi di recesso o di morte del socio o di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate agli eredi o al socio secondo il loro valore nominale.

Nel rimborso delle partecipazioni sociali bisogna tener conto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili destinati esclusivamente a favore dell'attività sportiva dilettantistica.

Il rimborso delle partecipazioni deve esser eseguito entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione della quota.

#### **Art. 22. Esercizio sociale e bilancio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procederà alla formazione del Bilancio sociale da compilarli secondo le norme di legge. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e qualora ricorrano fondati motivi potrà essere prorogato fino a 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura.

Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro non deve distribuire utili. Nel caso in cui le quote versate siano superiori ai costi, l'utile di gestione dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sarà accantonato su un fondo di riserva provvisorio a disposizione del Consiglio di Amministrazione per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.



#### **Art. 23. Scioglimento e liquidazione della società**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa l'assemblea determina le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri.

Il patrimonio residuo di liquidazione dovrà essere esclusivamente devoluzione ai fini sportivi e secondo le indicazioni di legge.

#### **Art. 24. Clausola compromissoria**

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra la società ed i soci, anche se promosse da amministratori e sindaci (ove nominati), ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

I tre arbitri così nominati eleggeranno a maggioranza, al proprio interno, il Presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabile e vincolante per le parti, in via irrituale ex bono et equo, senza formalità di procedura e stabilendo chi deve farsi carico del costo dell'arbitrato.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### **Art. 25. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto sarà fatto riferimento alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Il presente statuto ed ogni sua modifica saranno soggetti ad approvazione da parte delle Federazioni sportive cui la società intende aderire, cui verrà richiesto il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione da parte dell'organo amministrativo.

F.to DAVIDE SCARPA

F.to LUCA PANADA

F.to ANDREA MORUCCHIO

F.to PIERPAOLO DORIA NOTAIO L.S.